

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE:

U.O.C Direzione Amministrativa Dipartimento Tecnico

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

L' Estensore
Bianchi Gianpaolo

Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto n. 0001106 del 21/10/2025

Hash pdf (SHA256): 1a4808c5dba2a6b28693698a1f6a719dcb43aa6e8784e844f4db782920f8627b

attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

Il Responsabile del Procedimento: Ghezzi Andrea

Il Dirigente: Ghezzi Andrea

Ulteriori firmatari della proposta:

Il Funzionario addetto al controllo di budget,
con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0001106 del 21/10/2025

Hash pdf (SHA256): 1a4808c5dba2a6b28693698a1f6a719dcb43aa6e8784e844f4db782920f8627b

La Direttrice Amministrativa - Dott.ssa Biancamaria Rossi

La Direttrice Sanitaria - Dott.ssa Barbara Innocenti

La Direttrice dei Servizi Sociali - Dott.ssa Patrizia Castellucci

**Il Direttore Generale
Dott. Marco Torre**

STRUTTURE ASSEGNOTARIE DEL PRESENTE ATTO:

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

VERIFICATO che l'Azienda USL Toscana Sud Est si era già dotata di un "Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", adottato nel 2019 e ritenuto, altresì, opportuno prevedere un aggiornamento del testo vigente semplificando gli strumenti e le modalità di applicazione, nell'ottica di perseguire e migliorare i criteri di buona amministrazione;

PREMESSO

che nelle schede di Budget 2025 per la UOC Direzione Amministrativa del Dipartimento tecnico nella sezione C – Obietti organizzativi, innovazione e sviluppo è stato inserito l'obiettivo AZ_C3_184 "Redazione regolamento aziendale in materia di antiriciclaggio";

DATO ATTO

che l'avvenuta predisposizione del sopra menzionato regolamento da atto al raggiungimento dell'obiettivo previsto e sopra specificato per la UOC Direzione Amministrativa del Dipartimento Tecnico;

che il presente regolamento non comporta alcun onere di spesa aggiuntivo a carico dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

VISTA la bozza del nuovo "Regolamento aziendale in materia di antiriciclaggio" allegato "1" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione del "Regolamento aziendale in materia di antiriciclaggio", la cui vigenza decorrerà dalla data di esecutività del presente atto;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

DI APPROVARE il "Regolamento aziendale in materia di antiriciclaggio" allegato "1" al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

DI STABILIRE che la vigenza del succitato Regolamento sia dalla data di esecutività del presente atto;

DI DARE ATTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

DI TRASMETTERE il presente atto, per opportuna conoscenza

- allo staff della Direzione Sanitaria
- allo Staff della direzione Aziendale

- al dipartimento della Prevenzione
- al Dipartimento Politiche del Farmaco
- al Dipartimento Governo economico e delle Gestioni Economiche e Finanziarie;
- al Dipartimento Risorse Umane
- al Dipartimento Affari Generali;
- al Dipartimento Governo processi amministrativi zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari;
- al Dipartimento Tecnico;
- al Direttore UOSD comunicazione esterna per gli adempimenti collegati a ciascuna struttura;

DI PRENDERE ATTO che l'avvenuta predisposizione del sopra menzionato regolamento costituisce il raggiungimento dell'obiettivo AZ_C3_184 per la UOC Direzione Amministrativa del Dipartimento tecnico come specificato in premessa;

DI STABILIRE che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i, art. 6 è il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa del Dipartimento Tecnico dott. Andrea Ghezzi;

DI DARE PUBBLICITÀ al *“Regolamento aziendale in materia di antiriciclaggio”*, oltre che mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nella competente sezione del sito web aziendale e secondo le modalità previste per gli atti regolamentari aziendali;

**Il Direttore della U.O.C.
Direzione Amministrativa del Dipartimento Tecnico
dott. Andrea Ghezzi**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 13 del 27 gennaio 2025 con cui si nomina il Dott. Marco Torre nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est, con la decorrenza indicata nel contratto di diritto privato il quale ultimo, sottoscritto in data 29 gennaio 2025 fra il Presidente della Regione Toscana ed il Direttore Generale nominato, reca la data del 30 gennaio 2025;

RICHIAMATA la propria Delibera N. 94 del 30 gennaio 2025 di insediamento del Dott. Marco Torre nelle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est a far data dal 30 gennaio 2025 e di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento delle proprie funzioni;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della UOC Direzione Amministrativa del Dipartimento Tecnico avente ad oggetto *“Approvazione del Regolamento aziendale in materia di antiriciclaggio”* ;

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria;

DELIBERA

DI APPROVARE il *“Regolamento aziendale in materia di antiriciclaggio”* allegato “1” al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

DI STABILIRE che la vigenza del succitato Regolamento sia dalla data di esecutività del presente atto;

DI DARE ATTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

DI TRASMETTERE il presente atto, per opportuna conoscenza

- allo staff della Direzione Sanitaria
- allo Staff della direzione Aziendale
- al dipartimento della Prevenzione
- al Dipartimento Politiche del Farmaco
- al Dipartimento Governo economico e delle Gestioni Economiche e Finanziarie;
- al Dipartimento Risorse Umane
- al Dipartimento Affari Generali;
- al Dipartimento Governo processi amministrativi zone-distretto, presidi ospedalieri, dipartimenti sanitari;
- al Dipartimento Tecnico;
- al Direttore UOSD comunicazione esterna per gli adempimenti collegati a ciascuna struttura;

DI PRENDERE ATTO che l'avvenuta predisposizione del sopra menzionato regolamento costituisce il raggiungimento dell'obiettivo AZ_C3_184 per la UOC Direzione Amministrativa del Dipartimento tecnico come specificato in premessa;

DI STABILIRE che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e smi, art. 6 è il Direttore della U.O.C. Patrimonio dott. Andrea Ghezzi;

DI DARE PUBBLICITÀ al *“Regolamento aziendale in materia di antiriciclaggio”*, oltre che mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nella competente sezione del sito web aziendale e secondo le modalità previste per gli atti regolamentari aziendali;

DI INCARICARE la UOC Affari Generali:

di provvedere alla pubblicazione all'Albo *on line*, ai sensi della Legge 18 Giugno 2009 n° 69, art. 32 comma -1, consultabile sul sito WEB istituzionale;

di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n° 40 e smi, art. 42, comma 2.

**Il Direttore Generale
(dott. Marco Torre)**

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Art. 1 - Inquadramento e finalità

Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e criminose costituisce un fattore di forte inquinamento per l'intero sistema economico. Il reinvestimento di proventi illeciti in attività legali altera profondamente i meccanismi di mercato, inficia l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria ed economica.

Le attività di finanziamento al terrorismo comportano la destinazione a scopi terroristici di fondi la cui provenienza può essere tanto lecita quanto illecita.

La legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo è contenuta in un articolato sistema di fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

A livello internazionale il principale organismo attivo è il GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) che ha predisposto un set di standard internazionali (le "40 raccomandazioni").

A livello comunitario la disciplina più recente è contenuta nella direttiva 2015/849/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Quarta Direttiva Antiriciclaggio).

In ambito nazionale, l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è regolata dal D.lgs. 109/2007 e D.lgs. 231/2007, entrambi modificati dal D.lgs. 90/2017 recante attuazione della direttiva 2015/849/CE.

In particolare l'attuale art. 10 del D.lgs. 231/2007 impone alle pubbliche amministrazioni di:

1. adottare procedure interne per la gestione dei rischi riciclaggio e finanziamento al terrorismo (valutazione del livello di esposizione al rischio dei propri uffici e adozione di misure di mitigazione del rischio) sulla base di linee guida del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)¹;

2. di comunicare alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, sulla base di apposite istruzioni adottate dall'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF));

3. adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate all'UIF;

Il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio, categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.lgs. 231/2007, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi nel medesimo previsti. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui all'art. 10 del D.lgs. 231/2007.

¹)L'ordinamento nazionale si è dotato di una procedura strutturata per valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione e contrasto di tali fenomeni e, quindi, i settori maggiormente esposti a tali rischi. La valutazione è condotta nell'ambito del Comitato di sicurezza finanziaria, su base triennale, con il contributo della UIF e delle altre autorità competenti, tenendo conto della relazione periodica elaborata dalla Commissione europea sui rischi che gravano sul mercato interno e connessi ad attività transfrontaliere.

L'UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo è l'autorità incaricata di acquisire le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le comunicazioni di operazioni sospette; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è applicato dalle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico e finanziario connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Art. 3 - Soggetti coinvolti e responsabilità

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo sono individuati quattro livelli di responsabilità interni all'Azienda:

1) Direttore Amministrativo: fornisce le direttive per consentire una corretta applicazione della normativa all'interno dell'Azienda, verifica che i dipartimenti interessati si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino comportamenti che, ai sensi della presente procedura, consentano di rilevare e segnalare i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

2) Direttori dei dipartimenti di:

- Staff Direzione Amministrativa;
- Staff Direzione Aziendale;
- Staff Direzione Sanitaria;
- Prevenzione;
- Tecnico;
- Gestioni economiche e finanziarie;
- Affari Generali;
- Politiche del Farmaco.

3) Comitato per l'antiriciclaggio: è composto dal Direttore Amministrativo, dal Direttore del Dipartimento di coordinamento della Direzione Amministrativa, dal Gestore e, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento responsabile del processo/procedimento oggetto di comunicazione. Il Comitato per l'antiriciclaggio ha il compito di supportare il Gestore nella valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette e nella gestione delle comunicazioni e delle richieste provenienti dall'UIF.

4) Gestore: Il Gestore è il soggetto interno formalmente individuato dall'Azienda Usl Toscana Sud Est in possesso di adeguate conoscenze e competenze necessarie per valutare le segnalazioni di operazioni sospette ed, eventualmente, effettuare le comunicazioni all'UIF. Il Gestore riceve e gestisce tutte le comunicazioni e le richieste di approfondimento provenienti dall'UIF. Il Gestore dell'Azienda Usl Toscana Sud Est è individuato dal Direttore Generale con proprio provvedimento.

Art. 4 - Soggetti obbligati alla comunicazione

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 231/2007 i soggetti obbligati alla comunicazione al Gestore di dati e informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo sono i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati all'azienda da un rapporto di lavoro subordinato) e collaboratori a qualsiasi titolo sottoposti alla direzione o vigilanza dell'Azienda che svolgono la loro attività nell'ambito delle procedure di cui all'art. 2 del presente regolamento ed assegnati ai dipartimenti di:

- Prevenzione;
- Tecnico;
- Staff Direzione Aziendale;
- Staff Direzione Sanitaria;
- Gestioni economiche e finanziarie;
- Affari Generali;
- Politiche del Farmaco;

che, nell'ambito dell'attività svolta, in ragione delle funzioni esercitate, acquisiscono elementi, dati e informazioni relativi ad operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

Art. 5 - Rilevazione e valutazione delle operazioni da parte dei soggetti obbligati alla comunicazione

Per ciascuna operazione il soggetto obbligato alla comunicazione al Gestore ne valuta le caratteristiche (es. modalità, natura delle operazioni, collegamento, frazionamento o qualsivoglia altra circostanza conosciuta) e i comportamenti del soggetto (persona fisica o giuridica che entra in relazione con l'Azienda) cui è riferita.

Svolge, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili, una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi dai quali emerge il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, anche alla luce degli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF (gli indicatori sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive, contenere gli oneri e garantire la correttezza e omogeneità dei dati e delle informazioni da trasmettere - vedi art. 7 "Definizioni" e allegato n. 1).

Il soggetto obbligato effettua la comunicazione al Gestore a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

Con riferimento in particolare al settore degli appalti pubblici le operazioni devono essere valutate, oltre che sulla base degli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF, anche sulla base dei seguenti criteri (art. 2, comma 7, Istruzioni UIF 23/04/2018):

- incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- assenza di giustificazione economica;
- inusualità e illogicità;
- elevata complessità dell'attività.

In presenza di elementi di sospetto, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la comunicazione di operazione sospetta al Gestore. In tali casi il Comitato per l'antiriciclaggio, in coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione, valuterà l'opportunità di preavvisare l'UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. In ogni caso la comunicazione è obbligatoria anche per dati e informazioni riferite a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri enti destinatari di autonomi obblighi di comunicazione.

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, provvedono ad inviare la comunicazione al Gestore.

Art. 6 – Riservatezza della comunicazione

1. Tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento devono mantenere la massima riservatezza dell'identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione e del contenuto della stessa.

2. È fatto divieto ai soggetti coinvolti nell'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di informare il soggetto oggetto della comunicazione o terzi dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione di tale obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 7 – Definizioni Riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Finanziamento al terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Operazione sospetta: operazione rispetto alla quale si sospetta o si hanno ragionevoli motivi per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita nonché dalla presenza di uno o più indicatori di anomalia (vedi allegato 1 – Indicatori di anomalia individuati dall'UIF).

Indicatori di anomalia: costituiscono strumenti di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette e hanno un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, sebbene non siano da intendersi tassativi o esaustivi. Sono classificati in gruppi omogenei, a seconda che siano connessi al cliente, alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, ovvero relativi alle modalità di pagamento dell'operazione, alla costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi, a operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati, a operazioni contabili e finanziarie. L'individuazione di tali indici nelle operazioni, tuttavia, non necessariamente le rende automaticamente "sospette" o "non sospette": Il soggetto obbligato alla comunicazione dovrà comunque valutare con la massima attenzione, caso per caso, i comportamenti e le caratteristiche dell'operazione.

Art. 8 - Procedura per la comunicazione interna

In tutti i casi in cui vi siano i presupposti per ritenere, sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, l'operatore che ne abbia il sospetto è tenuto ad informare tempestivamente il suo Responsabile. Il Responsabile, laddove le abbia verificate personalmente o siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori, inoltra la segnalazione al Gestore. L'obbligo di segnalazione concerne ogni operazione sospetta a prescindere

dall'importo, anche se rifiutate, non concluse o solo tentate o il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

La segnalazione interna deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere tempestiva
- tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti
- garantire l'omogeneità dei comportamenti
- basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo.

La segnalazione avviene mediante i seguenti passaggi:

1. Compilazione del modulo per la comunicazione al Gestore di dati e informazioni su operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (allegato 2).
2. Il modulo e gli eventuali allegati sono essere trasmessi al Gestore all'indirizzo di posta elettronica antiriciclaggio@uslsudest.toscana.it. L'accesso alla casella di posta è riservato alla figura del Gestore.

Art. 9 - Procedura per la comunicazione all'UIF

Per la comunicazione all'UIF, il Gestore provvede alla compilazione dell'apposito form e all'invio all'UIF per mezzo dell'apposito applicativo web (Infostat), al quale deve essersi previamente registrato.

Il contenuto della comunicazione alla UIF si articola in:

- dati identificativi del documento, in cui sono riportate le informazioni che lo identificano e qualificano;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Gli elementi essenziali della comunicazione sono periodicamente stabiliti ed aggiornati dalla Banca d'Italia

- UIF, con propri provvedimenti. Contestualmente all'invio della comunicazione il Gestore ne dà notizia alla Direzione Aziendale

(Direttore Amministrativo) ed al Responsabile della struttura nella quale si sono verificati gli eventi che hanno originato il sospetto.

Art. 10 - Formazione del personale

Il Gestore propone annualmente alla U.O.C. Formazione l'inserimento di progetti formativi specifici in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. L'Azienda adotta con la necessaria continuità e tenendo conto dell'evoluzione normativa in materia misure di formazione ed aggiornamento del personale, adeguate ai fini della corretta individuazione degli indicatori di anomalia e, in generale, degli elementi che possano far sospettare la presenza di attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Art. 11 – Principali riferimenti normativi

D.lgs. n. 109/2007 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.”, modificato dal D.lgs. n. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva UE.

D.lgs. n. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, modificato dal D.lgs. n. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva UE.

Decreto Ministro dell’Interno 17.2.2011 Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.

Decreto del Ministero dell’Interno del 25.9.2015 Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

IV Direttiva antiriciclaggio dell’UE 2015/849/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Istruzioni Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia:

- del 18/04/2016 e del 13/10/2017 prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale;
- del 23/04/2018 sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.

D.lgs. n. 125/2019 “Modifiche ed integrazione ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e 92, recanti attuazione alla direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843.

Comunicazione Banca d’Italia – UIF 11.4.2022, Prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR.

Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 30 dell’11.8.2022, “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli

interventi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza delle Amministrazioni Centrali e dei soggetti attuatori”.

Art. 12 - Revisione ed aggiornamento del Regolamento

Nelle more dell'emanazione delle linee guida per la mappatura, valutazione e adozione di misure di prevenzione dei rischi riciclaggio e finanziamento al terrorismo e eventuali modifiche/integrazioni dei procedimenti e procedure rispetto ai quali trovano applicazione gli obblighi di cui all'art. 10 del D.lgs. 231/2007 da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria (vedi art. 1, punto 1) viene adottato il presente regolamento provvisorio esclusivamente per adempiere agli obblighi di rilevazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e comunicazione dei dati e delle informazioni all'UIF sulla base delle istruzioni adottate da quest'ultima il 23 aprile 2018.

Allegati:

1. Indicatori di anomalia con scheda per rilevazione
2. Modulo per la comunicazione al Gestore di dati e informazioni su operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
3. Flow chart procedura rilevazione operazione sospetta e comunicazione.

Indicatori di anomalia

per la rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo da parte delle pubbliche amministrazioni

-Estratto Istruzioni UIF del 23/04/2018-

Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione		
	Flaggare indicatore rilevato	note
• Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.		
• Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.		
• Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.		
• Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.		
• Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.		
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.		

	Flaggare indicatore rilevato	note
• Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.		
• Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.		
• Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.		

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

	Flaggare indicatore rilevato	note
• Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.		
• Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.		
• Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.		
• Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.		
• Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa,		

<p>specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni <i>non profit</i> ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo. 		
<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni <i>non profit</i> ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti. 		
<hr/>		
<p><i>4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.</i></p>		
	Flaggare indicatore rilevato	note
<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, <i>trust</i>, fiduciarie, fondazioni, <i>international business company</i>. 		
<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa. 		
<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione. 		
<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome. 		

<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un’azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria. 		
<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto cui è riferita l’operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell’oggetto, dell’ammontare o dello scopo dell’operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all’operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi. 		

Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l’attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione o dell’eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

	Flaggare indicatore rilevato	note
<ul style="list-style-type: none"> Acquisto di beni o servizi non coerente con l’attività del soggetto cui è riferita l’operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo. 		
<ul style="list-style-type: none"> Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economicopatrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con “basso profilo fiscale” o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari). 		
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni <i>non profit</i> ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell’ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoghe attività a fini di lucro. 		
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all’attività dichiarata dagli stessi. 		
<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente 		

documentate.		
• Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o <i>brokers</i> operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.		

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

	Flaggare indicatore rilevato	note
• Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.		
• Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.		
• Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.		
• Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.		
• Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.		
• Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.		

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

	Flaggare indicatore rilevato	note
• Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in		

località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.		
• Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.		
• Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.		
• Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.		
• Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").		
• Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.		
• Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.		
• Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.		

Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici

	Flaggare indicatore rilevato	note
• Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari		

garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.		
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.		
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.		
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.		
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.		
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.		
• Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.		
• Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.		

<ul style="list-style-type: none"> Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara. 		
<ul style="list-style-type: none"> Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata. 		
<ul style="list-style-type: none"> Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica. 		
<ul style="list-style-type: none"> Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale. 		
<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società. 		
<ul style="list-style-type: none"> Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge. 		
<ul style="list-style-type: none"> Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquistodei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salvo la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto. 		
<ul style="list-style-type: none"> Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore. 		
<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria. 		
<ul style="list-style-type: none"> Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente 		

determinabile, con individuazione, da parte dello <i>sponsor</i> , di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o		
consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.		
• Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.		

Settore finanziamenti pubblici¹⁴

	Flaggare indicatore rilevato	note
• Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.		
• Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.		
• Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.		
• Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.		
• Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).		
• Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.		
• Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.		
• Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da		

professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.		
• Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.		
• Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.		
Settore immobili e commercio		
• Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.	Flaggare indicatore rilevato	note
• Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole <i>deficit</i> patrimoniale.		
• Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.		
• Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.		
• Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.		
• Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.		
• Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole <i>deficit</i> patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede		

dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.		
• Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole <i>deficit</i> patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.		
• Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.		
• Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.		
• Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.		

Note:

¹ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849 (vedi art. 5 Regolamento aziendale).

² Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio. (vedi elenco in calce)

³ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni (vedi art. 5 Regolamento aziendale).

⁴ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni (vedi art. 5 Regolamento aziendale).

PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

-Estratto Comunicazione UIF del 13/10/2017-

Si rammenta anzitutto la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle “liste” delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo ai fini dell’applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007.

La disponibilità da parte dell’ISIL di documenti rubati, alterati o contraffatti rende necessario valutare in modo approfondito, nelle diverse fasi dell’adeguata verifica della clientela, eventuali elementi che possano far dubitare dell’autenticità della documentazione presentata.

Massima attenzione andrà rivolta all’operatività di soggetti collegati a persone coinvolte in procedimenti o indagini per fatti di terrorismo da vincoli di parentela, affinità, convivenza o da altre connessioni note.

Specifico rilievo può assumere l’improvvisa riattivazione da parte del cliente di rapporti finanziari a lungo mantenuti inattivi, soprattutto se realizzata tramite operatività in contante (in particolare in dollari o altra valuta estera) o mediante trasferimenti di fondi (anche con modalità “online”), in presenza di elementi che possano ricollegare tali trasferimenti a paesi o aree a rischio geografico. In questo ambito, va considerata anche la riattivazione di carte di pagamento o la richiesta di nuove carte, specie se utilizzate per prelevamenti di contante presso sportelli automatici.

Ripetuti trasferimenti di fondi con controparti insediate in paesi o aree a rischio geografico ovvero con soggetti ricorrenti stabiliti in altri paesi, anche europei, vanno rilevati quando sono motivati da causali del tutto generiche o poco chiare o sono collegati a versamenti o prelevamenti di contante e presentano elementi soggettivi di rischio. In tale specifico ambito vanno inoltre analizzate le transazioni con organizzazioni non lucrative o soggetti notoriamente legati a fenomeni di

estremismo e radicalizzazione.

Occorre valutare attentamente i bonifici incoerenti con l'attività svolta dal cliente e il suo profilo soggettivo disposti dal medesimo conto corrente a favore di una pluralità di soggetti ovvero ordinati da più soggetti a favore del medesimo conto, specie se in presenza di fattori di collegamento con paesi o aree a rischio geografico. Vanno altresì approfondite le operazioni ricorrenti di ricarica di carte prepagate ricevute o eseguite con trasferimenti effettuati da o verso dette aree, soprattutto se seguite da prelievi in contante. Più in generale rilevano contestuali e intense operazioni di accredito e addebito effettuate con carte di pagamento e non adeguatamente giustificate⁶.

Gli operatori del comparto dei *money transfer*⁷ sono chiamati a monitorare, oltre alle operazioni di trasferimento di fondi da e verso Paesi e aree a rischio, quelle effettuate all'interno del nostro Paese o dell'Unione Europea con controparti ricorrenti e senza alcuna giustificazione.

Trasferimenti di fondi dalle aree di conflitto potrebbero essere realizzati attraverso l'intermediazione di fatto di soggetti stabiliti in Siria e Iraq, i quali, avvalendosi di controparti operanti nei Paesi limitrofi, possono agevolare l'accesso dell'ISIL al sistema finanziario internazionale. In tale quadro massima attenzione andrà prestata all'operatività che transita sui conti di corrispondenza e i rapporti assimilabili con controparti insediate in paesi o aree a rischio geografico.

Quando si dispone di informazioni tali da ritenere che il cliente stia effettuando operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro, è necessario approfondire comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 195/2008.

Va altresì considerato con attenzione, tenendo conto del profilo soggettivo del cliente, il ricorso a finanziamenti al consumo o a prestiti richiesti per generiche esigenze di liquidità o comunque non finalizzati all'acquisto di specifici beni o servizi, in particolare laddove vengano immediatamente monetizzati e in caso di mancato pagamento delle rate.

Nelle richiamate valutazioni del rischio geografico devono essere tenuti in considerazione: i paesi e le aree di conflitto, le zone limitrofe e di transito; i paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche; le giurisdizioni caratterizzate da carenze nei presidi di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo⁸.

Note:

⁶ In tale ambito si richiamano gli elementi di anomalia individuati nello schema sull'operatività con carte di pagamento diffuso dalla UIF con Comunicazione del 18 febbraio 2014.

⁷ Il ricorso ai *money transfer* per operazioni di finanziamento del terrorismo è confermato dalla relazione della Commissione Europea pubblicata il 26 giugno 2017, in esito alla valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relative attività transfrontaliere (cfr. <http://ec.europa.eu/newsroom/just/it>).

⁸ Per la valutazione del rischio geografico connesso al ruolo di paesi caratterizzati da carenze nei presidi di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e nella relativa efficacia assumono rilievo, oltre alla lista dei Paesi ad alto rischio individuata dalla Commissione Europea nel Regolamento delegato UE 2016/1675 del 14 luglio 2016, i risultati delle valutazioni condotte dal GAFI sugli ordinamenti nazionali nell'ambito del Quarto Round di valutazioni e consultabili all'indirizzo <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf>.

-Estratto Comunicazione UIF del 18/04/2016-

L'individuazione di reti di soggetti riconducibili a tali attività criminali richiede, da un lato, la massima valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione dei destinatari degli obblighi di segnalazione e, dall'altro, l'adeguamento delle procedure di selezione automatica delle operazioni anomale adottate dagli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 6 del citato Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.

Sotto il primo aspetto assumono specifica importanza: l'acquisizione di informazioni approfondite e aggiornate sul profilo soggettivo del cliente; l'attenta verifica della ricorrenza del medesimo o dei soggetti ad esso collegati nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo⁹; la sottoposizione di detti soggetti a indagini o processi penali per circostanze attinenti al

terrorismo ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo; la consultazione ai predetti fini su base continuativa di fonti aperte e *social media*.

Sotto il secondo aspetto si pone l'esigenza di calibrare in funzione del crescente rischio di finanziamento del terrorismo i parametri oggettivi su cui si fondano gli strumenti di selezione automatica delle operazioni, avendo riguardo in particolare all'operatività in settori caratterizzati dalla presenza di clienti occasionali e a quella che transita su conti di corrispondenza o conti assimilabili, nonché ai servizi di tramitazione.

La minaccia terroristica assume oggi forme estremamente diversificate. Coesistono organizzazioni terroristiche che controllano interi territori, organizzazioni affiliate a *network* articolati, *foreign fighter*, cellule di dimensioni ridotte, terroristi individuali.

La valutazione delle operazioni deve tenere in considerazione elementi connessi alla localizzazione geografica delle operazioni, dei soggetti e delle attività, avendo riguardo, oltre che alle aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche (quali, Iraq, Siria, Libia), alle zone ad esse limitrofe o a quelle di transito.

Hanno assunto rilievo tra le principali fonti di finanziamento dell'IS il commercio di beni culturali riconducibili alle aree occupate e lo sfruttamento delle riserve di petrolio e gas naturale. A tale ultimo riguardo possono rilevare operazioni con società petrolifere di ridotto *standing*, situate in aree a rischio geografico, che mostrano un'improvvisa elevata disponibilità di risorse.

In linea generale il finanziamento del terrorismo avviene, in parte, attraverso modalità e canali operativi tradizionali quali l'utilizzo distorto di organizzazioni non lucrative o il trasferimento di fondi tramite *money transfer*.

Per le organizzazioni non lucrative vanno considerate eventuali incoerenze delle spese con le attività tipiche di tali organizzazioni, l'attribuzione di poteri di spesa a soggetti non immediatamente collegati a esse e l'utilizzo di conti intestati a persone fisiche per la gestione dei beni delle organizzazioni medesime.

Le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, in particolare dal *web*, possono essere utilizzate per finalità di finanziamento del terrorismo. In tale ambito emergono la possibilità di raccogliere fondi *on line*, anche attraverso piattaforme di *crowdfunding*; l'utilizzo di strumenti di pagamento, anche in valuta, sempre più veloci ed economici; il ricorso a valute virtuali⁴.

L'attività dei *foreign fighter* può lasciare tracce nel sistema economico-finanziario in relazione ai momenti della preparazione del viaggio, del transito e del rientro nello Stato di origine o residenza.

Per l'intercettazione di episodi rilevanti si richiama l'attenzione su alcune tipologie di operazioni, specie quando improvvise e poco giustificate rispetto all'ordinaria operatività, eventualmente reiterate, concentrate in un ristretto arco temporale e di ammontare complessivamente consistente rispetto al profilo economico del cliente.

Si fa riferimento alla ricezione di disponibilità finanziarie (anche mediante bonifico o deposito di contante tramite ATM) provenienti da una pluralità di soggetti, soprattutto in assenza di relazioni familiari o d'affari; a prelevamenti di denaro contante per importi complessivamente consistenti o, comunque, con la verosimile finalità di svuotare il rapporto; a inconsuete richieste di cambio in valute estere (specie dollari americani). Possono altresì rilevare inadempienze prolungate nel pagamento delle rate di prestiti o altre forme di finanziamento e la sottoscrizione di polizze assicurative vita da parte di soggetti di giovane età.

Gli operatori dei servizi di pagamento devono monitorare attentamente gli utilizzi di carte di pagamento in aree a rischio geografico e, in particolare, i prelevamenti di denaro immediatamente successivi alla creazione delle disponibilità e l'acquisto di titoli di viaggio, biglietti aerei o visti *on line* verso dette aree ovvero di beni e servizi utilizzabili in quelle zone (articoli di equipaggiamento militare e sopravvivenza, servizi funzionali all'addestramento operativo); rilevanti possono essere le operazioni di accesso ai portali di *home banking* effettuate nelle aree a rischio geografico.

Gli elementi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa e singolarmente considerati non denotano univocamente situazioni sospette ai fini del contrasto finanziario del terrorismo; la loro ricorrenza rende necessario compiere ulteriori approfondimenti di tipo integrato, che tengano conto dell'insieme degli elementi acquisiti, anzitutto delle informazioni sul profilo soggettivo del cliente e sul rischio geografico.

Note:

³ Si richiama ovviamente l'esigenza di un rigoroso rispetto degli obblighi di congelamento connessi alle sanzioni economiche antiterrorismo che sorgono per i soggetti designati all'interno di regolamenti comunitari o di decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007.

⁴ In questo ambito si richiamano lo schema di anomalia emanato dalla UIF il 18 febbraio 2014 in tema di operatività con carte di pagamento e la comunicazione dell'Unità stessa sull'utilizzo anomalo di valute virtuali del 30 gennaio 2015.

Persone politicamente esposte:

Art. 1, comma 2 lett. dd) del Dlgs. 231/2007:

le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

--

**Modulo per la comunicazione al Gestore di dati e informazioni
di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**

a) dati identificativi dell'operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento al terrorismo ed eventuali riferimenti a precedenti comunicazioni ritenute collegate:

Struttura organizzativa:

Nome processo/procedimento:

b) elementi informativi in forma strutturata: sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e legami intercorrenti tra gli stessi:

Descrizione operazione:

nomi e dati identificativi dei soggetti coinvolti:

eventuali rapporti e legami intercorrenti fra i soggetti coinvolti:

c) elementi descrittivi in forma libera: sull'operatività oggetto di comunicazione, sui motivi del sospetto e sul processo logico seguito:

d) eventuali documenti allegati:

Il presente modulo e gli eventuali allegati devono essere trasmessi al Gestore (il nominativo è indicato nel regolamento o in successivi atti aziendali in caso di nuova nomina) direttamente, *brevi manu*, in busta chiusa con la dicitura "Riservata personale".

In caso di fatti penalmente rilevanti l'invio della presente comunicazione non esonerà il dipendente dall'obbligo presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Data _____

Firma (Nome e Cognome leggibili) _____

